



---

Le nuove regole sulle manifestazioni a premio in vigore dal 12 aprile 2002

---

Le principali modifiche alla norma in vigore riguardano:

- Il passaggio dal regime autorizzatorio ad un sistema che, per i concorsi, prevede l'obbligo della "comunicazione" cui va allegato il regolamento e la documentazione comprovante il versamento della cauzione e, per le operazioni a premio, la redazione e conservazione del regolamento autocertificato presso la sede della ditta promotrice;
- Il passaggio dell'attività di controllo dall'Agenzia delle entrate al Ministero delle attività produttive.

Altre modifiche hanno riguardo alle altre aree operative. In particolare:

soggetti promotori  
(art.5 Reg.)

- ❖ E' consentito di indire manifestazioni a premio anche ad imprese straniere che non hanno sede stabile in Italia attraverso un proprio rappresentante residente e nominato ai sensi dell'art. 17 della normativa IVA (rappresentante fiscale).
- ❖ Viene introdotta la possibilità di domiciliare le manifestazioni a premio presso agenzie di promozione od operatori professionali che potranno conservare i documenti e prestare cauzione.
- ❖ Le manifestazioni a premio potranno essere svolte in associazione tra più aziende (possibilità attualmente esclusa).

Destinatari  
(art. 1, c.4 Reg.)

Sono destinatari delle manifestazioni a premio i consumatori finali ed altri soggetti quali i rivenditori, gli intermediari (attualmente esclusi), i concessionari, i collaboratori ed i lavoratori dipendenti.

concorsi a premi  
(art. 2 Reg.)

Sono ricomprese nei concorsi a premi anche le manifestazioni che prevedono la consegna di premi a terzi oltretutto ai partecipanti diretti e che prevedano l'assegnazione di un numero predeterminato di premi ai partecipanti che per primi e nell'ambito di detto numero soddisfano i requisiti previsti dal regolamento a patto che essi siano messi in condizione di conoscere l'eventuale esaurimento delle possibilità di vincita e possano comunque partecipare all'assegnazione di altri premi (es. a sorte).

individuazione vincitori  
(art. 9 Reg.)

L'individuazione dei vincitori (sorte o abilità) dovrà essere effettuata alla presenza di un notaio o del "responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica" competente per territorio presente presso ciascuna Camera di Commercio.

Andrà da essi redatto un apposito verbale secondo uno

schema predisposto da questo ministero.

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, devono essere devoluti alle Onlus riconosciute e non più agli organi di protezione sociale dei Comuni. (Art. 10 Reg.).

### operazioni a premio (art. 3 Reg.)

Nel prevedere la possibilità di effettuazione delle c.d. "operazioni a contributo", che consistono nell'opportunità dati agli acquirenti di un determinato bene o servizio di ottenere un bene o servizio diverso a prezzo scontato, viene stabilito che il contributo dovuto non deve essere superiore al 75 per cento del costo del prodotto o servizio sostenuto dall'azienda promotrice.

### Esclusioni (art. 6 Reg.)

Rispetto alla vigente normativa il Regolamento conferma le esclusioni già in essa previste introducendo altri due casi:

- ❖ le manifestazioni svolte da emittenti radiotelevisive solo nel caso in cui i premi è previsto che siano assegnati agli spettatori presenti nello studio;
- ❖ le manifestazioni il cui piano tecnico prevede che i premi siano destinati ad enti o istituzioni pubbliche che abbiano finalità eminentemente sociali e benefiche.
- ❖ Per i concorsi il termine massimo resta fissato in un anno comprendendo in esso anche l'individuazione dei vincitori.
- ❖ Per le operazioni a premio la durata massima è di cinque anni dall'inizio della manifestazione comprese le operazioni di individuazione dei vincitori e di richiesta dei premi.

### Durata (art. 1. c.3 Reg.)

### Premi (art. 4 Reg.)

Sono esclusi il denaro, i titoli dei prestiti pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni d'investimento e le polizze di assicurazione sulla vita.

- ❖ La novità è costituita dalla possibilità, in difformità alla normativa esistente, di offrire in premio beni immobili.

### adempimenti promotori

- ❖ Per i concorsi si deve fare comunicazione al Ministero delle attività produttive prima dell'inizio della manifestazione, secondo un modello predisposto dal Ministero stesso, cui si devono allegare regolamento e documentazione relativa alla cauzione.
- ❖ Per le operazioni a premio, il regolamento deve essere autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

### Cauzione (art. 7 Reg.)

- ❖ Per i concorsi resta fissato nella misura del 100 per cento del valore dei premi promessi. La cauzione va prestata a favore del ministero delle attività produttive e si intende svincolata dopo dodici mesi dal termine della manifestazione, o solo per i concorsi, decorsi 180 giorni dalla trasmissione al ministero del processo verbale di chiusura redatto dal notaio o dal funzionario della

Camera di Commercio.

- ❖ Per le operazioni a premio la cauzione è dovuta nella misura del 20 per cento del montepremi previsto mentre viene esclusa quando il premio è corrisposto unitamente al prodotto o servizio promosso.

## Controlli (art. 12 Reg.)

Il Ministero delle attività produttive effettuerà il controllo sulle manifestazioni a campione, se disposto d'ufficio, o su segnalazione di soggetti interessati. Nel caso venissero individuate violazioni alla tutela della fede pubblica, forme di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse, di turbative della concorrenza e del mercato o fossero poste in essere promozioni di beni per i quali è previsto il divieto di pubblicità, il Ministero comunica le proprie osservazioni ed assegna un termine di 15 giorni all'azienda per presentare le proprie argomentazioni a difesa e le proposte per rimuovere le cause delle violazioni contestate. Non ritenendo valide le argomentazioni dedotte il Ministero potrà disporre entro 60 giorni un provvedimento di cessazione dell'iniziativa.

## sanzioni

Il sistema sanzionatorio, disciplinato dall'articolo 8, comma 2, e nel successivo articolo 12, comma 2, del Regolamento è rivolto alla tutela del corretto svolgimento delle manifestazioni a premio e del connesso interesse dei soggetti che a queste partecipano.

## violazioni e sanzioni

(art. 124 R.D.L. 19/10/1938, n. 1933 modificato dall'art. 19 comma 55 lett. B della Legge 27/12/1997, n. 449)

Violazioni	Sanzione
<ul style="list-style-type: none"><li>• effettuazione di manifestazioni vietate</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• da una a tre volte l'ammontare dell'IVA dovuta per un importo comunque non inferiore a €2.582,28.</li></ul> Publicazione, a spese del promotore, attraverso i mezzi di comunicazione individuati dal Ministero, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata
<ul style="list-style-type: none"><li>• continuazione della manifestazione quando ne è vietato lo svolgimento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• sanzione precedente raddoppiata</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione o comunicazione priva del regolamento o della documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• da € 2.065,83 a € 10.329,14</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• comunicazione inviata successivamente all'inizio della manifestazione, ma prima della constatazione di eventuali violazioni</li></ul>	riduzione al 50% della sanzione prevista
<ul style="list-style-type: none"><li>• effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione e nel regolamento ad esso allegato</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• da € 1.032,91 a € 5.164,57</li></ul>